

CITTA' DI AIROLA

ALLEGATO ALLA DELIBERA

di C.C. n. 27 del 30-6-94

COMUNE DI AIROLA  
Provincia di Benevento

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PRIVATI  
IN PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIATE

Art. 1  
Finalità

1. Con il presente regolamento il Comune di Airola, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, stabilisce le forme di garanzia da osservare per la concessione di contributi economici a soggetti privati residenti, in relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. I criteri e le modalità stabilite nel presente regolamento sono vincolanti per la legittimità degli atti con i quali saranno disposti i contributi da parte del Comune.

2. Ogni singolo provvedimento dovrà richiamare l'osservanza del presente regolamento con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

3. La Giunta Comunale assumerà le opportune iniziative per dare la massima diffusione presso la cittadinanza del presente regolamento.

4. Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici a favore di cittadini residenti sono pubblicati all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge per gli atti amministrativi.

### Art. 3 Tipologia dei contributi

1. Gli interventi di assistenza previsti dal presente regolamento sono graduati secondo il seguente elenco che determina anche le priorità dell'ordine della graduatoria:

- a) protezione a tutela dei minori;
- b) sostegno a persone affette da gravi malattie che richiedono notevole impegno economico con priorità per i casi più gravi ed urgenti;
- c) prevenzione e recupero della tossicodipendenza;
- d) detenuti in regime di semilibertà;
- e) assistenza e sostegno a tutela dei cittadini inabili ed indigenti.

### Art. 4 Contributi di urgenza

1. L'erogazione di sussidi a favore di soggetti che necessitano di immediata ed urgente assistenza per cause improvvise e non prevedibili ovvero a causa di eventi catastrofici naturali, sono disposte dal Sindaco nell'ambito di apposito fondo stanziato nel bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione su istanza pervenuta anche in tempi successivi a quelli stabiliti dall'art. 6, ma che rientrano nelle finalità dell'art. 3 sottoposta ad istruttoria effettuata in tempi brevi dall'ufficio interessato.

2. Il Sindaco mensilmente riferisce alla giunta gli

interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme con atto adottato ai sensi del comma quinto dell'art. 45 della legge n. 142/90.

#### Art. 5 Requisiti

1. Le persone fisiche residenti nel comune di Airola possono presentare istanze nei termini di cui all'art. 6 con la quale richiedono i contributi di cui all'art. 3. Nella istanza devono essere esposte le motivazione e le finalità della richiesta.

2. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Certificazione comprovante le finalità della richiesta in originale o copia autentica ( Tribunale dei minori, istituzioni sanitarie, mediche, assistenti sociali presso istituzioni pubbliche ecc.);
  - b) Certificazione attestante il reddito proprio e del nucleo familiare cui appartiene ( copia ultima dichiarazione dei redditi ecc.);
  - c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco degli immobili in proprietà propri e del nucleo familiare e di non aver beneficiato nell'anno in corso ed in quello precedente di altri contributi erogati sia del Comune di Airola sia da altro ente pubblico. In caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ottenuto e la motivazione.
3. In ogni caso, e salvo il verificarsi di situazioni eccezionali che possano gravemente compromettere lo equilibrio della famiglia, non saranno prese in considerazione le istanze di coloro il cui reddito sia al di sopra degli indici medi pro-capite a livello nazionale.

Art. 6  
Procedure

1. La Giunta Comunale, annualmente, con propria deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, fissa i termini entro i quali possono essere presentate le richieste.

I termini così fissati sono perentori, salvo i casi di urgenza di cui all'art. 4.

2. Le istanze per la richiesta di contributi devono contenere le indicazioni dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quale il contributo richiesto è destinato.

3. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione.

4. L'istruttoria sarà avviata dopo la scadenza dei termini di cui al primo comma e completata entro i successivi novanta giorni. La graduatoria provvisoria delle istanze che rispondono ai requisiti previsti e sulla base delle priorità di cui all'art. 3 sarà trasmessa alla Giunta Comunale.

Per le richieste prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento, sarà formato elenco separato con motivazione esplicita.

5. La Giunta Comunale sulla base delle risultanze delle istruttorie, delle risorse disponibili in bilancio, dei pareri per la copertura finanziaria e di legittimità adotta la

deliberazione di approvazione della graduatoria assegnando a ciascuna richiesta l'importo del contributo da erogare, sentita la commissione consiliare appositamente istituita. Approva altresì l'elenco degli esclusi con le relative motivazioni. La Commissione, ove ne ravvisa la opportunità, può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche. I contributi non potranno superare l'importo di lire un milione per ogni nucleo familiare e potranno essere erogati una sola volta nell'anno.

6. L'erogazione del contributo ai soggetti individuati avverrà dopo che la deliberazione sarà divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo pretorio. Di tale pubblicazione e deposito sarà dato avviso mediante apposito manifesto.

#### Art. 7 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in funzione dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e dalle norme legislative in materia.